

Autunno 2014



*Corso di Aggiornamento in
Materia di Commercio ed
Attività' Produttive*

Relatori:

Renato Cavalli – Amministratore Unico Prassicoop

Thomas Mambrini – Avvocato

Fabio Chindamo – Consulente per la P.A.

Prassicoop

Competenza e Passione al Vostro servizio

Lavoriamo con un'equipe interdisciplinare insieme al cliente, valorizzando le sue risorse umane.

Aiutiamo gli operatori commerciali a fare bene il loro mestiere e a rapportarsi al meglio con la P. A.

Aiutiamo la P. A. a regolamentare al meglio il commercio tenendo conto del lavoro e delle esigenze degli operatori.

Aiutiamo gli investitori a non buttare via i propri quattrini, scegliendo le localizzazioni migliori e le procedure più adatte.

Tra i nostri servizi segnaliamo



prassicoop
società cooperativa

- **Urbanistica:** studio del sistema commerciale esistente e stesura della componente commerciale del PGT, redazione delle varianti ai Piani urbanistici.
 - **Regolamentazione sul commercio:** elaborazione dei Criteri per l'insediamento delle medie strutture di vendita e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
 - **Servizi di assistenza SUAP** e uffici commercio e attività produttive singoli o a gestione associata: assistenza giuridica con risposta a quesiti, formulazione di pareri, interpretazione della normativa da applicare, stesura regolamenti.
-

Tra i servizi che vengono erogati segnaliamo



prassicoop
società cooperativa

- **Attività di formazione:** durante il corso dell'anno si tengono presso la nostra sede di Milano corsi di formazione rivolti a coloro che si occupano di commercio e attività produttive, polizia amministrativa, edilizia ed urbanistica.
 - **Assistenza ai privati:** presentazione istanze, scia e domande di apertura strutture di vendita ed altri adempimenti amministrativi;
 - **Marketing territoriale:** assistenza e consulenza distretti del commercio
 - **Architettura ed Ingegneria:** progettazione, direzione cantieri.
-



CHI SIAMO CHE COSA OFFRIAMO RETE D'IMPRESA INIZIATIVE CONTATTI

prassicoop
società cooperativa

Tra i nuovi servizi attivati recentemente segnaliamo:

- Servizi di valutazione della sicurezza dei luoghi di lavoro, con rilascio del DUVRI
- Pratiche ambientali (AUA; VIA; VAS) con la collaborazione della DIEFFE AMBIENTE SRL
- Predisposizione pratiche di finanziamenti agevolati nazionali ed europei con la collaborazione di FUTURA EUROPA
- Corsi di aggiornamento professionale a valere sugli obblighi formativi per architetti e avvocati (in fase di attivazione)
- Servizi di assistenza fiscale, tributaria e amministrativa con la collaborazione di TaxLab S.r.l.s.

n° **133**
Lug/Ago 12

In questo numero:

- Decreto sviluppo e spending review: sinergia o contraddizione?
- Per il fisco chi vende abitualmente online svolge un'attività d'impresa?
- Modifiche alla legge sull'editoria: minimizzazione per i periodici on line?

REGIONI

Calabria

- Costuzioni in zona sismica. Nuovo regolamento?

Lombardia

- Pioroga al 1° agosto 2013 su termoregolazione edifici

RECENSIONI

- Codice del Commercio 2012?

PRASSICOOP

- Novità dal Sito Prassicoop

Prassitele
newsletter Prassicoop su commercio, servizi ed Enti Locali

SPENDING REVIEW

per la crescita del Paese. Il testo attende ora di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In sede di conversione sono state introdotte molte modifiche, la cui portata andrà esattamente valutata conoscendo il testo definitivo non appena sarà pubblicato.

SPENDING REVIEW

Approvata la spending review con 371 voti favorevoli, contro 96 contrari e 22 astensioni. Via libera alla conversione definitiva del decreto sulla spending review, il decreto legge sui tagli alla spesa pubblica.

10 agosto 2012
di Renato Cavalli

DECRETO SVILUPPO E SPENDING REVIEW: SINERGIA O CONTRADDIZIONE?

Si tratta dello stesso testo comprendente entrambi i decreti-legge in materia di spending review (D.L. 6 luglio 2012, n. 95) e di disposizioni del patrimonio pubblico (D.L. 27 giugno 2012, n. 87), approvato la scorsa settimana dal Senato ed ora promulgato dal Presidente Napolitano.

Con 216 voti a favore, 33 contrari e 4 astensioni il Senato ha votato il 3 agosto la fiducia posta dal Governo sull'approvazione del DDL 3426 di conversione del D.L. 87/2012 recante misure urgenti

Newsletter Prassicoop

Prassicoop.it è

Il sito è stato aggiornato sabato 1 settembre 2011 - utenti registrati 2544

COMMERCIO & TERRITORIO

- I Prodotti
- Il Curriculum
- I Documenti
- Le Proposte

ARCHITETTURA - PROGETTI

- I Prodotti
- Il Curriculum
- I Progetti

SINCRONISMO

- Area Normativa
- Quesiti
- Bandi

SERVIZI

- Consulenza
- Assistenza
- Pratiche Autorizzative
- Servizi Legal
- Servizi Tecnici

FORMAZIONE/INFORMAZIONE

- I Corsi
- Le Dispense
- Pubblicazioni e Articoli
- Convegni
- Recensioni Bibliografiche

COMUNICAZIONE

- News
- Eventi
- In Evidenza

Ultima ora
mercoledì 20 luglio 2011
CONVERTITA IN LEGGE LA MANOVRA FINANZIARIA news

Ultimo Quesito
PROROGA AMPLIAMENTO GRANDE STRUTTURA DI VENDITA quesiti

Corsi Prassicoop
mercoledì 28 settembre 2011
INIZIO SESSIONE AUTUNNALE corsi

Prossimo Evento
CONVEGNO - martedì 13 settembre 2011 - WORLD JOIN CENTER - Via Achille Papa, 30 - MILANO
GLI INVESTIMENTI ESTERI NEL REAL ESTATE ITALIANO eventi

Le ultimissime

In Evidenza

- I saldi estivi 2011
- I Decreti del Commercio
- I Servizi Prassicoop 2011
- Speciale SUAP
- I numeri del commercio in Lombardia - Side del convegno
- Il PET di Milano
- La Farsa delle Idee
- Nuova sede Prassicoop
- Pubblici esercizi: novità e strumenti operativi
- Side convegno Diritto e Cerchi Commerciali
- Testo Unico Commercio Lombardia
- Atti convegno "Programmazione G2"
- Negozio Storico

I nostri strumenti per comunicare

- Sito internet: www.prassicoop.it**

E' uno strumento di servizio, sia per pubblicizzare le nostre attività e i servizi sia per fornire direttamente informazioni di natura giuridica e amministrativa nei settori in cui operiamo. Qui si trovano le risposte a quesiti, dati statistici, modulistica, guide operative al commercio, segnalazioni di eventi, notizie, bandi, recensioni bibliografiche.
- Newsletter «Prassitele»**

Un agevole strumento di approfondimento con commenti su quello che accade nel mondo del commercio, nata nell'ottobre dell'85, dal 2000 viene pubblicata a cadenza mensile e viene distribuita via email a più di 6000 indirizzi
- Collana «Strumenti», pubblicazione di monografie**



prassicoop
società cooperativa



Urbanistica commerciale. Come integrare i piani urbanistici con le norme commerciali

Location, Location, Location:

La collocazione (e l'accessibilità) di una struttura sono fondamentali per determinare l'ampiezza del bacino di utenza.

- Corollario: è necessario ricreare delle centralità, invece di disperdere gli interventi sul territorio



Flussi

La Location idonea ad intercettare flussi già esistenti risulta vincente rispetto alla concorrenza che deve generare integralmente da sola i flussi di clientela.

- Corollario: in una situazione in cui i flussi di potenziale clientela sono inesistenti o interrotti è fondamentale la sinergia con altri operatori o iniziative in grado di generare flussi.



Sinergia:

La sinergia tra strutture commerciali o tra commercio ed altre attività affini (somministrazione, trattenimento, servizi alla persona, ecc.), ognuno in grado di per se di generare attrazione moltiplica sia l'entità dei flussi che la dimensione potenziale del bacino di utenza.

- Corollario: è necessario creare delle agglomerazioni forti, che moltiplichino la capacità di attrazione dei servizi di vicinato, possibilmente collocando le attività commerciali su assi continui, in grado di offrire un'offerta di entità adeguata e sufficientemente assortita da ridurre per l'utenza la tentazione di rivolgersi altrove.



Un esempio di strategia commerciale

La strategia per rilanciare e sostenere il commercio, qui proposta come esempio, si basa sulla programmazione delle strutture commerciali ed assimilate attraverso un meccanismo innovativo del tutto estraneo dalla logica dello zoning, per 2 motivi fondamentali:

- IL COMMERCIO SI DISTRIBUISCE NATURALMENTE PER ASSI, PUNTI O POLI, E NON PER AREE ESTESE;
- LO ZONING TENDE A RAGGRUPPARE TERRITORIALMENTE FUNZIONI TENDENZIALMENTE OMOGENEE, MENTRE IL COMMERCIO TENDE A PROSPERARE IN SITUAZIONI DI MESCOLOANZA DI FUNZIONI DIVERSE.



Obiettivi Sostanziali

- L'obiettivo del piano non si limita al controllo della media – grande distribuzione, ma tende a:
 - Promuovere le condizioni ottimali per una tutela della struttura di vicinato esistente e per una crescita della stessa non vista come forma residuale di servizio, ma come componente fondamentale del tessuto urbano e dell'effetto città.
 - Incentivare gli aspetti qualitativi non come "nicchia di mercato", ma come "qualità diffusa" dei beni venduti, dei livelli di servizio e della vivibilità generale dell'ambiente urbano.



Obiettivi Sostanziali

Il piano si pone l'obiettivo di razionalizzare la crescita del comparto valorizzando ed incentivando il più possibile la collocazione delle attività all'interno di sistemi commerciali, e prevedendo gli insediamenti esterni ai sistemi commerciali come un'eccezione, da consentire per nuovi insediamenti solo in presenza di particolari condizioni limite o comunque atipiche.



Natura Del PGT

- Con il PGT va dato pieno adempimento alle norme nazionali e regionali della riforma del commercio e dell'urbanistica, che prevedono l'obbligo per i Comuni d'inserire all'interno del proprio strumento urbanistico disposizioni specifiche riguardanti il commercio, che si possono distinguere in due parti sostanziali:
 - DEFINIZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'
 - REGOLE PER L'INSEDIAMENTO DEI DIVERSI TIPI DI ATTIVITA' SUL TERRITORIO
- Il tutto presuppone un'analisi conoscitiva della rete commerciale e di servizi esistente





Regole per l'insediamento dei diversi tipi di attività sul territorio

Strategie di intervento

- Non consentire la disposizione generalizzata sul territorio degli esercizi, ma promuovere la creazione di aggregazioni di attività che permettano di:
 - di attivare di sinergie che rafforzino la competitività degli esercizi
 - dare leggibilità e riconoscibilità alle diverse porzioni del territorio, rendendo anche più stimolante e "sorprendente" il percorrere le strade del centro.



Strategie di intervento

- estendere le sinergie non alle sole attività commerciali propriamente dette (negozi), ma anche agli esercizi di somministrazione (bar, trattorie, pub, ristoranti), ed al, cosiddetto, "artigianato di servizio" - panetteria, parrucchiere, corniciaio, fotografo, tintoria, riparatori, laboratori, locali di svago, ecc. - elaborando delle norme di localizzazione che tengano conto della specificità funzionale e d'integrazione nell'ambiente dei vari tipi di attività
- In quest'ottica il PGT prevede limitati nuovi inserimenti di grande e media distribuzione in ambiti soggetti a pianificazione attuativa, e si focalizza sul ruolo del commercio di prossimità e delle medie strutture



Il modello distributivo

- Ai fini della collocazione delle attività commerciali ed assimilate, il territorio comunale è così articolato:
 - a) Aree di Inseadimento Commerciale (all'interno dei quali vengono localizzati i sistemi/assi commerciali): parti del territorio a destinazione prevalentemente residenziale o specificamente commerciale/direzionale, nonché i piccoli lotti produttivi interclusi in aree residenziali, in cui la presenza delle attività commerciali è generalmente ammessa e costituisce una destinazione d'uso, prevalente o compatibile, che concorre a caratterizzare la qualità urbana.
 - b) Aree Tendenzialmente Non Commerciali : parti del territorio in cui la presenza di attività commerciali è di scarsa rilevanza ed è ritenuta incoerente con le destinazioni prevalenti in esse esistenti (aree produttive-terziarie, agricole, a destinazione pubblica, per servizi tecnologici)



I contenuti innovativi

- Si evidenzia un modello distributivo basato sulla presenza di SISTEMI COMMERCIALI, organizzati e coerenti e di esercizi esterni ai sistemi commerciali stessi.
- Le norme prevederanno l'insediabilità o meno delle varie tipologia di attività, a seconda del sistema commerciale di collocazione, anziché genericamente della zona urbanistica.
- Quest'impostazione è sostanzialmente innovativa rispetto alle usuali normative per il commercio, ma presenta il vantaggio, tra l'altro, di una più facile adattabilità al modello di pianificazione previsto per i PGT dalla L.R. 12/2005 e smi.



I sistemi commerciali

- Si definiscono sistemi commerciali i raggruppamenti di attività commerciali in insiemi programmati o spontanei di consistenza sufficiente a determinare effetti di sinergia e richiamo. La distribuzione delle attività commerciali in sistemi è articolata come segue:
 - sistemi commerciali lineari
 - vie centrali
 - assi di attraversamento o penetrazione
 - sistemi commerciali areali
 - programmati (per grandi strutture di vendita; per medie strutture di vendita superiori a 900 mq; aree mercatali/fieristiche)
 - non programmati: consolidati o spontanei (addensamenti commerciali superiori ai 250 mq)




I sistemi commerciali lineari lungo le vie centrali

- sono caratterizzati prevalentemente da edifici con fronti continui su strada con una notevole densità e continuità del tessuto commerciale e paracommerciale, prevalentemente costituito da attività di vicinato presente su entrambi i lati dell'asse viario, con accesso diretto dalla strada
- generalmente corrispondono ai tratti interni dei principali assi storici dell'abitato



I sistemi commerciali lineari lungo le vie centrali




I sistemi commerciali lineari lungo gli assi di attraversamento


- sono caratterizzati dalla presenza lungo l'asse stradale di un tessuto edilizio a destinazione industriale o residenziale misto con presenza, anche discontinua, di attività commerciali o assimilate di vicinato o media struttura. A tali attività si accede in prevalenza da controviali o da spazi destinati a parcheggio raccordati all'asse stradale
- gli assi corrispondenti a questa tipologia sono assi commerciali in progetto




AREA ALCATEL



AREA EX-BASSETTI




NUOVA STAZIONE
MM2



I sistemi commerciali areali

- sono costituiti dall'insieme di una o più strutture commerciali che globalmente raggiungono una soglia di consistenza corrispondente almeno a quella minima di una media struttura di vendita.
- le attività commerciali possono essere site sia in edifici a specifica destinazione commerciale, sia al piede di uno o più edifici con destinazione mista (residenza, commercio, produttivo, uffici).




Sistemi commerciali areali programmati

- Sono quelli frutto di un progetto unitario, generalmente soggetto a pianificazione attuativa, che individui le aree specifiche di parcheggio ed i punti generali di accesso alla rete stradale pubblica. Si dividono in:
- Aree per grandi e medie (di livello 2 e 3) strutture di vendita
- Aree a concentrazione funzionale





Sistemi commerciali areali consolidati e spontanei

- Sono le aggregazioni di almeno tre attività commerciali o paracommerciali che presentino tutte le seguenti caratteristiche:
 - insistere all'interno dello stesso isolato o di isolati diversi siti sulla stessa via o incrocio;
 - essere collocati entro un percorso pedonale di non oltre 150 m tra gli ingressi degli esercizi più distanti
 - raggiungere complessivamente la superficie di vendita, somministrazione e/o servizio di almeno 250 mq.



- Gli addensamenti commerciali consolidati sono quelli esistenti, individuati preventivamente nella cartografia di piano
- Gli addensamenti commerciali spontanei sono quelli che si verranno a formare dopo l'approvazione del PGT in applicazione delle relative norme





Esercizi isolati

- Gli esercizi non facenti parte di sistemi commerciali sono definiti isolati:
 - esercizi isolati autonomi, quelli che svolgono la loro funzione indipendentemente da connessioni funzionali ad altre attività di natura diversa da quella commerciale insistenti sullo stesso lotto o edificio;
 - esercizi isolati strumentali o di servizio, quelli collocati all'interno di un lotto unitario o edificio a destinazione diversa da quella commerciale o residenziale, che operano in diretta connessione funzionale con l'attività principale (es. spacci interni, mense, locali di ristoro all'interno di impianti sportivi, scuole, ospedali, ecc.).



Publici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: le regole per l'insediamento (1)

Per gli esercizi pubblici di somministrazione la normativa regionale prevede la SCIA come regola e la procedura autorizzativa come eccezione.

Il primo elemento dei criteri è quindi di individuare le porzioni del territorio in cui vi è una sostanziale liberalizzazione degli insediamenti, con assoggettamento a SCIA, e quelle in cui permarrà un meccanismo di programmazione per cui le aperture saranno soggette ad autorizzazione.

In pratica vengono a determinarsi tre tipi di aree:

1. aree in cui il PGT esclude totalmente la collocazione di esercizi pubblici;
2. aree in cui la collocazione dei pubblici esercizi è soggetta solo al rispetto di alcune regole base (requisiti professionali, rispetto della normativa igienico sanitaria ed edilizia, ecc.) per cui si richiede solo la presentazione di una SCIA;
3. aree in cui si richiede il rispetto di specifiche norme programmatiche e quindi il rilascio di autorizzazioni assoggettate alla verifica del rispetto di tali norme.



Le regole di insediamento (2)

- ❖ L'aspetto sostanziale della redazione dei criteri riguarda le aree del punto 3 (in primo luogo la loro individuazione e poi la definizione delle regole di insediamento)
- ❖ La scelta del livello di "liberalizzazione" è una scelta politica che compete all'amministrazione e per la quale il ruolo DEI CONSULENTI sarà essenzialmente quello di suggerire delle soluzioni.
- ❖ Una volta effettuata tale scelta andranno perimetrare le aree soggette a programmazione (in linea di massima quelle dove la presenza di P.E. può presentare i maggiori problemi di compatibilità con la residenza e le attività circostanti) e stabilite le regole di valutazione della sostenibilità.
- ❖ Verrà definito un meccanismo di punteggi che tenga conto di fattori quali la dimensione dell'esercizio, la vicinanza ai trasporti pubblici, la presenza di servizi aggiuntivi per il pubblico, la disponibilità di parcheggi, il livello di impatto acustico, gli eventuali problemi paesaggistico/ambientali ecc.
- ❖ Ad ogni fattore di impatto verrà assegnato un punteggio (impatto negativo) e ad ogni elemento di mitigazione un punteggio di riduzione dell'impatto. La somma algebrica di tali punteggi determinerà il punteggio finale che dovrà rimanere al di sotto di una soglia limite che potrà essere differenziata su diverse parti del territorio comunale. Gli esercizi che rimarranno entro un impatto sostenibile potranno essere autorizzati, gli altri no a meno che non introducano ulteriori misure di abbattimento dell'impatto .

Le regole di insediamento (3)

- ❖ I criteri conterranno anche norme di tipo procedurale, definizioni dei livelli minimi di parcheggio o situazioni in cui i parcheggi non sono richiesti, distanze minime da determinate aree o attività (ospedali case di riposo, particolari luoghi di aggregazione via dicendo) anche per integrarsi con le disposizioni in materia di prevenzione della ludopatia, nonché indicazioni sulle possibilità di integrare gli esercizi con spazi all'aperto, attività di trattenimento e svago ecc.. I criteri comprenderanno sia gli aspetti di tipo "programmatorio" che quelli di tipo procedurale

P r a s s i c o o p



Sportello Unico per le Attività Produttive

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

- ❖ Art. 28 D.L. 21.06.2013 n. 69 (conv. L. 9.08.2013 n. 98);
- ❖ Direttiva 9 gennaio 2014 della Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica.




Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

- ❖ La conclusione del procedimento oltre i termini fissati comporta l'obbligo per l'Amministrazione di corrispondere al privato un indennizzo per il ritardo.

- ❖ Soggetti obbligati all'indennizzo:
 - ❖ Pubblica Amministrazione procedente;
 - ❖ In caso di procedimenti con più P.A., quella responsabile del ritardo;
 - ❖ Soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

- ❖ Procedimenti indennizzabili:
 - ❖ in via sperimentale solamente procedimenti in materia di attività di impresa;
 - ❖ procedimenti ad istanza di parte;
 - ❖ procedimenti per i quali non è previsto il c.d. silenzio significativo (silenzio assenso o silenzio-diniego);
 - ❖ sono esclusi i pubblici concorsi.



Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

❖ Entità dell'indennizzo:

- ❖ 30 € per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di 2.000 €;
- ❖ la somma corrisposta a titolo di indennizzo si sottrae da quanto eventuale riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da ritardo.

❖ Condizioni per l'indennizzo:


- ❖ il privato deve chiedere l'intervento sostitutivo entro il termine perentorio di 20 gg dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento;
- ❖ in caso di più P.A. coinvolte, l'istanza di intervento si inoltra alla P.A. procedente;
- ❖ il potere sostitutivo deve essere esercitato entro un termine pari alla metà di quello previsto per il procedimento originario.



Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

❖ Azione per l'indennizzo:

- ❖ in caso di mancato esercizio del potere sostitutivo o di liquidazione dell'indennizzo si propone azione ex art. 117 C.p.a. (azione contro il silenzio) oppure ex art. 118 C.p.a. (decreto ingiuntivo).
- ❖ L'applicazione dell'obbligo di indennizzo riguarda, in via sperimentale, i procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (L. 98/2013), quindi dopo il 21.08.2013.
- ❖ Entro 18 mesi il Ministero adotterà un regolamento con il quale potrà confermare o modificare l'obbligo di indennizzo così come previsto dal D.L. 69/2013.





La Comunicazione Unica Regionale

La comunicazione unica regionale (1)

L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività, come modificata dalla L.R. 24 del 5 agosto 2014

Art. 6 (Semplificazione)

I procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una comunicazione unica regionale resa al SUAP , sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti la presenza nel fascicolo informatico d'impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività.



La comunicazione unica regionale (2)

L'avvio dell'attività è contestuale alla comunicazione unica regionale, cui non devono essere allegati documenti aggiuntivi, il cui onere di trasmissione telematica, ai fini dell'acquisizione al fascicolo informatico d'impresa presso la camera di commercio, resta in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP, a seguito della piena attuazione del principio dell'interoperatività, comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 'Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'. Nel caso in cui tale comunicazione risulti formalmente incompleta l'ufficio competente, per il tramite del SUAP, richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura del richiedente entro i successivi quindici giorni, pena la decadenza della comunicazione unica regionale.



La comunicazione unica regionale (3)

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti, verificata la regolarità della stessa, effettuano controlli, anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa, almeno nella misura minima indicata dalla Giunta regionale, e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni, salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19. comma 1 L. 241/1990 o che non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con riferimento alla salute pubblica, all'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività.



La comunicazione unica regionale (4)

Tutti i procedimenti disciplinati da norme regionali finalizzati all'iscrizione ad albi o registri sono sostituiti da comunicazione unica regionale, trasmessa alla camera di commercio che provvede al suo inoltrò all'autorità presso cui è istituito l'albo. L'iscrizione all'albo decorre dalla data di invio della comunicazione unica regionale. L'autorità competente alla tenuta dell'albo dispone gli accertamenti e i controlli sul possesso dei requisiti e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione.



La comunicazione unica regionale (5)

La Giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale, individuati i procedimenti di cui ai commi 1 e 6 e i requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna attività di impresa, procede alla pubblicazione dell'elenco unitamente alla relativa modulistica sui portali dei SUAP, sul sito delle Agenzie per le Imprese, sul sito delle camere di commercio e sul sito di Regione Lombardia.

Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine viene istituito un riconoscimento di premialità tra gli enti locali virtuosi, efficaci e trasparenti o che investono in progetti innovativi nel campo della semplificazione, secondo criteri predefiniti dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.





**Commercio al dettaglio e somministrazione
di alimenti e bevande**

Somministrazione non assistita

- ❖ Si intende il consumo immediato sul posto di alimenti, all'interno dei locali di produzione/vendita, senza che a tal fine sia stata predisposta una specifica area attrezzata o sia presente il c.d. servizio assistito.
- ❖ La somministrazione non assistita è consentita: agli Esercizi di vicinato; ai Produttori di pane; agli Artigiani produttori di alimenti;



Attrezzature ed Arredi

- ❖ Gli arredi consentiti sono quelli correlati all'attività autorizzata per il locale (vendita o produzione di pane e prodotti da forno), e non devono coincidere con quelli invece propri dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che, per definizione legislativa (statale e regionale), è l'attività di consumo sul posto in locali specificatamente attrezzati.
- ❖ Il Ministero ha stabilito che gli esercizi di vicinato e le aziende di panificazione possono posizionare solamente dei piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e capacità ricettiva del locale e utilizzare stoviglie a perdere [Circolare 3603/C del 28.09.2006].
- ❖ Per il Ministero dello Sviluppo Economico non ammessi i tavoli e le sedie nonché macchinari per la spillatura delle bevande (c.d. spine) [risoluzioni 118308 del 21.06.2011 e 203054 del 1.10.2012].
- ❖ Le considerazioni svolte dal Ministero con riferimento agli esercizi di vicinato ed ai panificatori si ritengono valide anche con riferimento alla vendita per il consumo sul posto effettuato dalle imprese artigiane ai sensi della L.R. 8/2009.



Titoli abilitativi

- ❖ Per quanto riguarda i titoli abilitativi necessari per l'effettuazione del consumo sul posto:
 - ❖ Per gli esercizi di vicinato e i panettieri il DL 223/2006 non ne prevede;
 - ❖ Per le imprese artigianali di produzione di alimenti la L.R. 8/2009 prevede l'invio di apposita comunicazione al Comune.
 - ❖ L'attività deve essere condotta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie. A riguardo trova applicazione il Reg. CE 852/2004, con il conseguente obbligo della notifica ai fini igienico sanitari.



Novità L.R. 19/2014 (Luglio 2014)

- ❖ Per le imprese artigiane, il consumo sul posto degli alimenti di propria produzione è consentito anche **negli spazi esterni al locale ove si svolge attività artigianale.**



Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Autorizzazione o SCIA ?

Il meccanismo autorizzativo si applica esclusivamente alle aree soggette a programmazione che, stante la natura degli interessi da tutelare, difficilmente coincidono con l'intero territorio comunale. Al di fuori di tali aree si applica comunque la SCIA. La casistica si può quindi così riassumere:

| | |
|---|----------------|
| NUOVE APERTURE in area soggetta a programmazione: | AUTORIZZAZIONE |
| TRASFERIMENTI all'interno di aree soggette a programmazione: | AUTORIZZAZIONE |
| TRASFERIMENTI da area non soggetta ad area soggetta: | AUTORIZZAZIONE |
| TRASFERIMENTI da area soggetta ad area non soggetta: | SCIA |
| NUOVA APERTURA o TRASFERIMENTO in area non soggetta: | SCIA |
| SUB INGRESSO, AMPLIAMENTO, CESSAZIONE, su tutto il territorio: | SCIA |



Apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande

- Nelle zone assoggettate a programmazione, in ragione di criticità legate alla sostenibilità ambientale, sociale e viabilistica, tali da rendere impossibile ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere negativamente sulla vivibilità della zona e la mobilità, rimane in vigore la procedura di richiesta di AUTORIZZAZIONE;
- Per le zone del territorio comunale non soggette a programmazione, l'attivazione di esercizi aperti al pubblico avviene mediante SCIA;
- In qualsiasi zona del territorio l'apertura di esercizi di somministrazione effettuata nei confronti di una cerchia determinata di utenti è soggetta a SCIA;
- Per i circoli privati troverà applicazione il regime dell'AUTORIZZAZIONE o della SCIA a seconda della tipologia dell'associazione (riconosciuta oppure non riconosciuta) e della zona del territorio comunale (soggetta oppure non soggetta a programmazione). Per i circoli privati che intendono somministrare degli alcolici, l'art. 86 comma 2 TULPS prevede l'obbligo di comunicazione al Questore.



Trasferimento delle attività di somministrazione

Per le attività aperte al pubblico in generale, occorre distinguere a seconda della zona del territorio nella quale sono insediati:

- All'interno delle zone soggette a programmazione il trasferimento è soggetto al procedimento di AUTORIZZAZIONE;
- Il trasferimento da zone non soggette a programmazione verso zone che lo siano è soggetto ad AUTORIZZAZIONE;
- Il trasferimento da zone soggette a programmazione verso zone che non lo siano, oppure il trasferimento nell'ambito di zone non soggette a programmazione è subordinato alla SCIA;
- Il trasferimento delle attività non aperte al pubblico in generale è soggetto a SCIA;



La cessazione dell'attività

- La cessazione dell'attività, indipendentemente dalla zona ove insediata o dalla tipologia dell'attività (aperta o non aperta al pubblico in generale) è soggetta a comunicazione (par. 18 D.g.r. 23.01.2008 n. 6495).



Ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

- Il D.lgs. 59/2010, come anche modificato dal D.lgs. 147/2012, non ha disciplinato l'ipotesi dell'ampliamento degli esercizi di somministrazione.
- L'art. 71 L.R. 6/2010 sottopone l'ampliamento degli esercizi aperti al pubblico alla preventiva comunicazione, specificando che l'ampliamento potrà essere effettuato decorsi 30 gg dal ricevimento da parte del Comune.
- Con l'introduzione della SCIA, che ha sostituito le dichiarazioni, comunicazioni prima previste dall'ordinamento, l'ampliamento dovrebbe seguire questa nuova procedura.
- Problema potrebbe nascere nell'ambito delle zone soggette a programmazione, qualora i criteri fossero almeno in parte basati sulla grandezza dell'esercizio o comunque l'ampiezza dello stesso fosse elemento da valutare ai fini del rilascio dell'autorizzazione.



Vendita di quotidiani e periodici

- D.lgs. 170/2001 distingue i punti di vendita in:
 - esclusivi, previsti nel piano comunale di localizzazione
 - non esclusivi (ovvero presso i quali vengono vendute altre merci)
- Regione Lombardia D.c.r. 549 del 10.07.2002: indicazioni di carattere procedurale e criteri per la redazione dei piani di localizzazione



- Nei piani comunali di localizzazione vi è la previsione di insediamento di nuovi punti di vendita esclusiva tenuto conto del rapporto tra popolazione residente e punti di vendita già presenti, entità delle vendite negli ultimi due anni precedenti, rapporto tra famiglie e punti di vendita esistenti;
- Contingentamento delle autorizzazioni basato su una domanda di mercato;



- I decreti del 2011/2012 sulle liberalizzazioni non hanno espressamente modificato il D.lgs. 170/2001. Di conseguenza il regime di programmazione (ed il sistema delle autorizzazioni) risulterebbe tutt'ora formalmente vigente;
- La giurisprudenza maggioritaria ha considerato l'attività di rivendita di quotidiani e riviste come una «branca» dell'attività di vendita al dettaglio;
- Di conseguenza ha ritenuto applicabili le disposizioni in tema di liberalizzazione delle attività economiche, con l'abolizione della programmazione basata sul contingentamento delle autorizzazioni (*cf. Risol. MiSe n. 172360/2012; ad esempio Cons. Stato 1945/2013 e T.A.R. Lombardia 326/2014*);
- Ai sensi dell'art. 31 D.L. 201/2011 (mod. D.L. 69/2013) risulta possibile la previsione di limitazioni all'insediamento solamente a se finalizzati alla tutela di specifici interessi pubblici.



- L'abolizione della programmazione all'insediamento delle rivendite, rende possibile l'applicazione della S.C.I.A. per l'avvio dell'attività;
- Qualora il Comune preveda delle limitazioni all'insediamento ex art. 31 D.L. 201/2011, potrà trovare ancora applicazione il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività.





I giochi pubblici

Autorizzazione per l'installazione

Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 (con delle eccezione per le VLT) e di cui al comma 7 possono essere installati:

- ❖ in tutti i pubblici esercizi già dotati di autorizzazione ex art. 86 comma 1, senza necessità di ulteriori adempimenti, salva l'esposizione della Tabella dei Giochi Proibiti;
- ❖ in tutti gli esercizi già dotati di licenza ex art. 88 TULPS, senza ulteriori adempimenti, salva l'esposizione della Tabella dei Giochi Proibiti;
- ❖ presso tutti gli esercizi commerciali, pubblici ed aree aperte al pubblico, previo ottenimento dell'autorizzazione ex art. 86 comma 1 TULPS e salva l'esposizione della Tabella dei Giochi Proibiti.



Autorizzazione per l'installazione

Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 let. b) possono essere installati:

- ❖ In tutti gli esercizi specificatamente individuati dal Decreto AAMS 27-07-2011;
- ❖ Ai sensi dell'art. 2 comma 2 – *quater* D.L. 25.03.2010 n. 40 (conv. Legge 73/2010 – c.d. Legge pro Abruzzo) è obbligatorio il rilascio della licenza di cui all'art. 88 TULPS, eventualmente in aggiunta alle autorizzazioni già posseduta.



Luoghi per l'installazione 1

L'art. 3 del D.D. 27.07.2011 AAMS suddivide i locali e gli esercizi ove possibile l'installazione degli apparecchi di cui al comma 6 come segue:

1. Esercizi nei quali l'attività di gioco viene svolta in forma esclusiva, ossia non in abbinamento ad altre attività. Ne fanno parte:
 - a) Le Agenzie per la Scommesse Sportive, diverse dalle corse di cavalli (D.M. Finanze 1.03.2006 n. 111); Le Agenzie per la Scommesse a totalizzatore e quota fissa sulle Corse dei Cavalli (D.p.r. 8.04.1998 n. 169);
 - b) Negozi per il Gioco Pubblico (art. 38, commi 2 e 4 D.L. 223/2006);
 - c) Le Sale Bingo (D.M. Finanze 31.01.2000 n. 29);
 - d) Sale Pubbliche da Gioco (sale giochi di cui all'art. 86 TULPS);
 - e) Esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS.



Luoghi per l'installazione 2

2. Esercizi assimilabili a quelli che svolgono l'attività di gioco in forma esclusiva, consistenti negli esercizi di cui alla precedente punto 1 all'interno dei quali sono inseriti dei punti di somministrazione di alimenti e bevande (corners), sempreché:

- L'insegna pubblicitaria l'attività di gioco e l'eventuale richiamo alla somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- L'ingresso all'attività di gioco e somministrazione sia lo stesso;
- L'area (corner) di somministrazione non risulti individuata immediatamente dopo l'entrata nel locale;
- L'attività di somministrazione segua il medesimo orario dell'attività di gioco e non venga esercitata separatamente a quest'ultima.



Luoghi per l'installazione 3

3. Punti di vendita di commercializzazione dei giochi pubblici, nei quali l'attività di gioco avviene in forza di una concessione già rilasciata (alla data del 27.07.2011), ovvero:

- a) Punti di vendita di cui all'art. 38 D.L. 223/2006, aventi come attività principale quella diversa dalla commercializzazione del gioco;
- b) Rivendite di tabacchi e ricevitorie del lotto.



Luoghi per l'installazione 4

4. Esercizi nei quali l'attività di gioco viene svolta in forma non esclusiva, ossia:
- a) Bar ed esercizio assimilabile;
 - b) Ristorante ed esercizio assimilabile;
 - c) Stabilimento balneare;
 - d) Albergo o esercizio assimilabile;
 - e) Edicole;
 - f) Ogni altro esercizio diverso da quelli di cui ai numeri che precedono, nonché aree aperte al pubblico purché in possesso dell'autorizzazione ex art. 86 TULPS, e sempreché sia delimitata l'area ove installati gli apparecchi e venga garantita la sorvegliabilità e sia identificabile la titolarità ai fini dell'applicazione delle sanzioni.



Numero massimo apparecchi installabili 1

| Tipologia degli esercizi | GIÀ CON AUT. | Presentazione DIA Art. 86 co.3 TULPS Per gli apparecchi | Tipologia apparecchi contingentati | Rapporto numero apparecchi e superficie locale | Limite massimo apparecchi contingentati |
|--|--------------|---|------------------------------------|--|---|
| Bar ed esercizi simili | 86 TULPS | NO | Comma 6 art.110 TULPS | n.1 ogni 15 mq. di superficie di somministrazione | n.2 apparecchi fino a 50 mq., elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4. |
| Ristorante ed esercizi simili | 86 TULPS | NO | Comma 6 art.110 TULPS | n.1 ogni 30 mq. di superficie di somministrazione | n.2 apparecchi fino a 100 mq., elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max di 4. |
| Stabilimento balneare ed esercizi simili | 86 TULPS | NO | Comma 6 art.110 TULPS | n.1 ogni 1000 mq. di superficie di concessione demaniale | n.2 apparecchi fino a 2500 mq., elevabile di un'unità per ogni ulteriori 2500 mq. fino ad un numero max di 4. |
| Albergo ed esercizi simili | 86 TULPS | NO | Comma 6 art.110 TULPS | n.1 ogni 20 camere | n.4 apparecchi fino a 100 camere, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un numero max di 6. |

Numero massimo apparecchi installabili 2

| Tipologia degli esercizi | GIÀ CON AUT. | Presentazione e DIA Art. 86 co.3 TULPS Per gli apparecchi | Tipologia apparecchi contingentati | Rapporto numero apparecchi e superficie locale | Limite massimo apparecchi contingentati |
|--|--------------|---|------------------------------------|--|---|
| Esercizio di raccolte scommesse (es. tabaccherie) | 88 TULPS | NO | Comma 6 art.110 TULPS | n.1 ogni 15 mq. di superficie del locale (superficie di vendita + superficie destinata alla vendita di generi di monopolio, se la superficie del locale è suddivisa) | n.2 apparecchi fino a 50 mq., elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4. |
| Circoli privati di cui al D.P.R.235/01 con sommin. bevande (prevalente BAR) | 86 TULPS | NO | Comma 6 art.110 | n.1 ogni 15 mq. di superficie di somministrazione | n.2 apparecchi fino a 50 mq., elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero max di 4. |
| Circoli privati di cui al D.P.R.235/01 con sommin. alimenti (prevalente RISTOR.) | 86 TULPS | NO | Comma 6 art.110 TULPS | n.1 ogni 30 mq. di superficie di somministrazione | n.2 apparecchi fino a 100 mq., elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero max di 4. |

Numero massimo apparecchi installabili 3

| Tipologia degli esercizi | GIÀ CON AUT. | Presentazione DIA Art. 86 co.3 TULPS Per gli apparecchi | Tipologia apparecchi contingentati | Rapporto numero apparecchi e superficie locale | Limite massimo apparecchi contingentati |
|--------------------------|--------------|---|------------------------------------|--|--|
| Sale giochi | 86 TULPS | NO | Commi 6 e 7 art.110 TULPS | n.1 ogni 5 mq. di superficie destinata a commercializzare i prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. | Nessun limite. |
| Sale scommesse | 88 TULPS | NO | Commi 6 e 7 art.110 TULPS | n.1 ogni 5 mq. di superficie destinata a commercializzare i prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Il numero di apparecchi installabili si può calcolare anche dividendo la superficie suddetta per 5 ed arrotondando per difetto (ad es. $39/5=7$) tenendo presente che il numero massimo è comunque 24 | n.8 apparecchi fino a 40 mq n.24 apparecchi oltre 40 mq. |

Numero massimo apparecchi installabili 4

| Tipologia degli esercizi | GIÀ CON AUT. | Presentazione DIA Art. 86 co.3 TULPS Per gli apparecchi | Tipologia apparecchi contingentati | Rapporto numero apparecchi e superficie locale | Limite massimo apparecchi contingentati |
|--------------------------|--------------|---|------------------------------------|--|---|
| Sale Bingo | 88 TULPS | NO | Commi 6 e 7 art.110 TULPS | <p>n.1 ogni 20 mq. di superficie destinata a commercializzare i prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Il numero di apparecchi installabili si può calcolare anche dividendo la superficie suddetta per 20 ed arrotondando per difetto (ad es. $580/20= 29$) tenendo presente che il numero massimo è comunque 75 Art.3 co.2</p> <p>D.Dirett.18.01.2007: gli apparecchi da intrattenimento devono essere collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco del Bingo</p> | <p>n.30 apparecchi fino a 600 mq. n.75 apparecchi oltre 600 mq.</p> |

Numero massimo apparecchi installabili 5

| TIPOLOGIA ESERCIZIO | NUMERO APPARECCHI comma 6 a) – NEW SLOT | NUMERO APPARECCHI comma 6 b) – VLT |
|---|---|--|
| Esercizi di cui all'art. 3 numeri 1 e 2 del Decreto 27.07.2011 | Fino a 4 apparecchi in esercizi con sup > a 20 mq. Oltre i 20 mq di superficie n. 1 apparecchi ogni ulteriori 5 mq, sino ad un massimo di 75 apparecchi. | Da 50 a 100 mq = 30 VLT Tra 101 e 300 mq = 71 VLT Oltre 300 mq = 150 VLT |
| Esercizi di cui all'art. 3 numero 3 del Decreto 27.07.2011 | Fino a 2 apparecchi in esercizi con sup. > a 10 mq. Fino a 4 apparecchi in esercizi con sup. non > a 20 mq. Oltre i 20 mq n. 1 apparecchi ogni ulteriori 10 mq sino ad un massimo di 8 apparecchi. | |
| Esercizi di cui all'art. 3 numero 4 lett. a), b), e) ed f) del Decreto 27.07.2011 | Fino a 2 apparecchi in esercizi con sup. > a 15 mq. Fino a 4 apparecchi in esercizi con sup. non > a 30 mq. Oltre i 30 mq un n. massimo di 6 apparecchi in esercizi con sup. non > a 100 mq ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con sup. > a 100 mq. | |
| Esercizi di cui all'art. 3 numero 4 lett. c) e d) del Decreto 27.07.2011 | Fino ad un massimo di 10 apparecchi. | |

Limitazioni all'orario dell'attività di gioco

Negli ultimi anni molti Comuni hanno introdotto limitazioni all'insediamento ma, soprattutto, all'esercizio dell'attività di gioco (sale giochi, apparecchi 110 T.U.L.P.S.) adottando provvedimenti limitativi degli orari di fruizione da parte del pubblico, in particolare mediante le ordinanze di cui agli articoli 50, comma 7, e 54 del D.lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Detti provvedimenti sono stati ritenuti, quasi sempre, illegittimi ed annullati a fronte della riscontrata carenza dei presupposti (art. 54) o della competenza in capo al Comune (art. 50, comma 7) per la loro adozione.

La più recente giurisprudenza, mutando orientamento, ha invece ritenuto ammissibili le limitazioni in tema di orario alle attività di gioco adottate dai Comuni, purché dirette alla tutela di specifici interessi pubblici (quiete pubblica, vivibilità dei luoghi, circolazione stradale, frequenza scolastica minorile) la cui lesione sia stata previamente accertata, mediante istruttoria specifica, e sempreché la limitazione risulti proporzionata alla lesione riscontrata.

In questo senso Cons. Stato sent. n. 3271/2014; T.A.R. Lombardia sent. n. 2479/2013; T.A.R. Lombardia – Brescia sent. n. 1484/2012 e Corte Costituzionale sent. n. 220/2014.



I provvedimenti contro la ludopatia (Regione Lombardia) (1)

LEGGE REGIONALE LOMBARDIA, 21 ottobre 2013, n.8. Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico

Art. 2 (Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità)

1. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge:

- a) i comuni, singoli e associati, e le aziende sanitarie locali (ASL);
- b) i soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
- c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
- d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
- e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.



I provvedimenti contro la ludopatia (Regione Lombardia) (2)

Art. 5 (Competenze dei comuni)

E' vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

I sindaci, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi 'No Slot' di cui all'articolo 4, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).




I provvedimenti contro la ludopatia (Regione Lombardia) (3)

DGR N° X / 1314 Seduta del 30/01/2014 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA 2014 PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO PATOLOGICO

DGR N° X./ 1274 del 24 gennaio 2014-Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

"Luoghi sensibili" sono:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado,
- b) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio", ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale;
- c) impianti sportivi,
- d) strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale,
- e) strutture ricettive per categorie protette,
- f) luoghi di aggregazione giovanile,
- g) oratori;



I provvedimenti contro la ludopatia (Regione Lombardia) (4)

Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra definiti.

Tale distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale.

Sono esclusi dalle presenti determinazioni gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico, prima della data di pubblicazione sul BURL



I provvedimenti contro la ludopatia (Regione Lombardia) (5)

La giunta regionale della Lombardia ha approvato il 21 agosto 2014 regolamento per l'accesso ai locali nei quali è consentito il gioco d'azzardo.

I principali contenuti della proposta di regolamento riguardano:

l'obbligo di esibizione di un documento d'identità valido per poter accedere ai locali destinati a sala da **gioco d'azzardo lecito**

l'individuazione e la delimitazione nei luoghi pubblici di un'unica area interna destinata all'installazione delle *slot machine*, che sia visibile e sorvegliabile da parte del gestore

l'obbligo di esposizione del materiale informativo che **Regione Lombardia** e ASL mettono a disposizione sui rischi legati al **gioco d'azzardo** e sugli sportelli ASL a disposizione dei cittadini

l'obbligo dei gestori di agevolare l'attività di sostegno concreto e prevenzione offerta dagli operatori socio-sanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le **dipendenze**, di contrasto al **gioco d'azzardo patologico (GAP)**.

L'approvazione definitiva della **proposta di regolamento** da parte della Giunta regionale è soggetta al parere obbligatorio del Consiglio regionale.





Commercio sulle aree pubbliche

La durata delle concessioni

- ❖ D.lgs. 59/2010
- ❖ Intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni del luglio 2012
- ❖ Documento Unitario delle Regioni del gennaio 2013
- ❖ Risoluzione MiSE del 16 gennaio 2014 n. 6591



La durata delle concessioni

- ❖ Le concessioni non hanno durata illimitata e non è più previsto il rinnovo automatico
- ❖ Deve essere ben definita temporalmente in base al periodo individuato come congruo per l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione del capitale, ed in modo più possibile uniforme rispetto all'insieme dei posteggi interessati dalla procedura di selezione.
- ❖ I Comuni con atto regolamentare adottato dal Consiglio comunale, devono fissare la durata delle concessioni nel termine massimo di 12 anni (indicazione del Doc. Unitario)



Criteri di selezione per la concessione del posteggio

- ❖ Criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche
- ❖ Criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale
- ❖ Criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle Leggi Regionali come requisito obbligatorio



Fiere e assegnazione di posteggi nei mercati o fiere di nuova istituzione

- ❖ Criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera
- ❖ In caso di mercati o fiere di nuova istituzione: criterio correlato alla qualità dell'offerta, alla tipologia del servizio fornito, alla presentazione di progetti innovativi (compatibilità architettonica). In caso di parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità di impresa



Spunta

- ❖ Criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta indipendente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
- ❖ A parità di presenze si applica il criterio dell'anzianità dell'impresa



Numero massimo di posteggi

- ❖ Mercato fino a 100 posteggi: medesimo soggetto può essere titolare fino a 4 posteggi
- ❖ Mercato con più di 100 posteggi: medesimo soggetto può essere titolare fino a 6 posteggi



GRAZIE A TUTTI PER LA
PARTECIPAZIONE!

14
autunno

Programma corsi

Corsi di formazione
Commercio
Polizia amministrativa
Urbanistica

